CAMERA DEI DEPUTATI N. 5317

DISEGNO DI LEGGE

(2075)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

(MACCANICO)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

e

DISEGNO DI LEGGE

(2294)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

(MACCANICO)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 5 dicembre 1990 (Stampati Senato nn. 2075 e 2294)

—

Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione Piemonte

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 dicembre 1990

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, di cui al testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

Modifiche dello Statuto della regione Piemonte

ARTICOLO 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni, in appresso specificate, dei Capi III del Titolo II e IV del Titolo V nonché degli articoli 10, 14, 15, 16, 21, 31, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 63, 71, 75, 81 e delle norme transitorie I e II dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338.

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - (*Organi della Regione*). – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta ».

ARTICOLO 3.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari.

L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze ».

ARTICOLO 4.

1. All'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Presidente regola l'attività del Consiglio secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento ».

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 16, dopo la lettera *m*), è aggiunta la lettera *m-bis*) con il testo seguente:

« *m-bis*) autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera *m*) e siano da stipulare con enti

pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione ».

ARTICOLO 6.

1. Il quinto comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« I membri della Giunta non possono presiedere Commissioni permanenti del Consiglio ».

ARTICOLO 7.

1. La denominazione del Capo III del Titolo II è sostituita dalla seguente:

« La Giunta e il Presidente della Giunta ».

2. Nella denominazione dell'articolo 31 sono soppresse le parole: « e il suo Presidente ».

ARTICOLO 8.

1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 40 sono sostituiti dai seguenti:

« Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni: il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.

Il Consiglio, qualora abbia denegato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate ».

ARTICOLO 9.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 41 sono sostituiti dal seguente:

« Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, presiede la Giunta, promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ».

ARTICOLO 10.

1. L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« ART. 43. - *(Assegnazione alle Commissioni).* – Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente ovvero redigente, nei casi e nelle forme previsti dal Regolamento ».

ARTICOLO 11.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:

« La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve esser sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.

In caso di urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge ».

ARTICOLO 12.

1. Il primo comma dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione ».

ARTICOLO 13.

1. Il primo comma dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 50, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni ».

ARTICOLO 14.

1. Al primo comma dell'articolo 52, dopo le parole « sulla ricevibilità ed ammissibilità », è soppressa la parola « formale ».

ARTICOLO 15.

1. Il primo comma dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« Il *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali, purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione ».

ARTICOLO 16.

1. Il quarto comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti ».

ARTICOLO 17.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 58 sono sostituiti dal seguente:

« Il giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di *referendum* abrogativo è espresso dalla Corte d'appello del capoluogo di Regione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge costituzionale n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili ».

2. Il terzo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« La decisione positiva della Corte d'appello è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il *referendum* entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione ».

ARTICOLO 18.

1. Il primo comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a *referendum* consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale ».

2. Il secondo comma dell'articolo 60 è soppresso.

ARTICOLO 19.

1. Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« I cittadini, singoli o associati possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni ».

ARTICOLO 20.

1. La denominazione del Capo IV del Titolo V è sostituita dalla seguente: « Difensore civico ».

2. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« ART. 71. - (*Difensore civico*). – Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi ».

ARTICOLO 21.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 75 sono soppressi.

ARTICOLO 22.

1. All'articolo 81 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con legge regionale possono essere istituiti ruoli organici separati per il personale della Giunta e per quello del Consiglio regionale ».

ARTICOLO 23.

1. Le norme transitorie I e II sono soppresse.